

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI VIDEOINTERPRETARIATO PROFESSIONALE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) PER I CITTADINI CHE SI AVVALGONO DI SERVIZI PRESENTI IN REGIONE LOMBARDIA PER UN PERIODO DI 12 MESI

Codice identificativo Gara (CIG) 93351709FA

PREMESSA

Regione Lombardia, ponendosi l'obiettivo di implementare azioni che consentano alle persone non udenti di poter essere più autonome nella comunicazione e pienamente incluse nel contesto sociale, ha demandato ad ATS della Città Metropolitana di Milano di fornire un servizio di video-interpretariato in LIS a distanza attraverso una App scaricabile sui device mobili - tablet, smartphone e computer - in possesso delle persone non udenti che necessitano della traduzione in LIS.

La finalità del servizio è garantire che interpreti professionisti siano disponibili in videochiamata, sia su prenotazione che a chiamata diretta, per comunicare in modo professionale con cittadini sordi che usano la LIS e che si rivolgono alle strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio di Regione Lombardia per esigenze e finalità compatibili con la fruizione di tali servizi. I potenziali fruitori del servizio sono pertanto tutti i cittadini non udenti che utilizzano la LIS che si avvalgono dei servizi sanitari e sociosanitari presenti in Regione Lombardia.

Articolo 1 Oggetto dell'appalto caratteristiche del servizio

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è la fornitura di un servizio di video-interpretariato professionale in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per i cittadini che si avvalgono dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali presenti in Regione Lombardia per un periodo di 12 mesi.

Caratteristiche del servizio:

- Erogazione del servizio in cloud secondo il paradigma SaaS (Software as a Service). Il servizio deve essere caratterizzato da livelli di performance adeguati garantendo tempi di sollecita risposta all'utente finale. Il servizio cloud dovrà essere scalabile dal punto di vista delle risorse allocate (i.e. di elaborazione, di memorizzazione, ...) mantenendo prestazioni inalterate. Il servizio dovrà essere resiliente rispetto a potenziali rischi di degrado delle prestazioni e/o di interruzione, anche temporanea, del servizio erogato onde garantire ad ATS la continuità operativa anche a fronte di potenziali e imprevedute attività di picco.
- Fornitura di un servizio di video-interpretariato professionale in lingua dei segni italiana (LIS) la cui fruizione sia possibile da remoto attraverso una App attivabile da tablet, smartphone e computer, compatibile con tutti i diversi sistemi operativi (iOS e Android) e uno spazio web con dominio internet (indirizzo IP) dedicato all'oggetto della gara che identifichi univocamente il sito visibile attraverso i vari "browser". Il sito web dedicato dovrà essere comprensivo di informativa sulle caratteristiche del servizio, modalità di accesso e possibilità di prenotazione della sessione di video-interpretariato.
- Il sito deve dare evidenza ai fruitori sia dell'informativa della Privacy che dei Cookie per la navigazione in piattaforma
- Il servizio comprende interventi di interpretariato LIS in video: con prenotazione su appuntamento o su chiamata diretta senza necessità di prenotazione e con risposta immediata con sessioni slot di massimo 30 minuti da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,00. È possibile prevedere, come offerta migliorativa, interventi in ulteriori fasce orarie e/o giornate festive o prefestive.
- Fruibilità tecnica in modalità web e app: fruibilità online da remoto, in modalità web cloud, tramite app su tablet e smartphone iOS e Android.
- Assistenza tecnica all'utenza per l'installazione e l'utilizzo dall'App.

- Ogni eventuale modifica del servizio deve essere preventivamente concordata e validata da ATS.

Il servizio di video-interpretariato sarà attivabile per la fruizione di servizi di pubblica utilità a cui i cittadini non udenti possono rivolgersi per usufruire di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali (a titolo esemplificativo):

- Servizi sanitari e sociosanitari forniti dalle ASST e dalle strutture sanitarie private accreditate (CUP, Pronto soccorso, Centro prelievi, servizi di diagnostica strumentale, visite specialistiche, Radiologie, Commissioni invalidi, consultori familiari ecc.)
- Servizi sociali dei Comuni, (sportelli informativi, sportelli fragilità ecc.).

L'Applicazione potrà essere scaricabile sui device mobili con obbligo di registrazione e ammissibilità per i cittadini che usufruiranno di strutture sanitarie e sociosanitarie ubicate in Regione Lombardia.

In fase di registrazione al cittadino verrà richiesto di fornire i propri dati anagrafici e di dichiarare l'accettazione della limitazione di attivazione del video-interpretariato per i servizi di pubblica utilità.

L'aggiudicatario del servizio, in quanto Titolare del trattamento dei dati, dovrà trattare i dati personali dei fruitori secondo la normativa vigente, e fornire agli stessi adeguata informativa, sia sui cookie per la navigazione in piattaforma, che sulla Privacy, in fase di accesso al servizio.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire ad ATS report mensile dei fruitori del servizio e dell'attività svolta.

La registrazione per la fruizione del servizio avrà carattere gratuito sino alla scadenza della attivazione del servizio.

1.1 Caratteristiche tecniche ed operative

Il sistema informativo richiesto da ATS prevede che tutte le componenti applicative e dati siano erogate in ambiente cloud, conformemente alla normativa vigente ed alle Linee Guida di AgID per la PA. Si fa presente che per quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rimanda alla normativa vigente relativa alla qualificazione dei servizi cloud per la PA.

La soluzione applicativa dovrà essere basata su tecnologie di cloud computing secondo il paradigma SaaS (Software as a Service). Si precisa che a partire dalla data di sottoscrizione del contratto la fornitura richiesta dovrà contemplare il servizio di hosting di una infrastruttura in linea con la normativa vigente ovvero sia, in considerazione delle caratteristiche tecnologiche richieste, la soluzione applicativa dovrà richiedere la disponibilità di risorse o infrastrutture integralmente a carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario dovrà garantire la produzione di tutti i certificati digitali necessari per la gestione sicura dell'applicazione web erogata.

Con riferimento alle due circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, l'acquisizione dei servizi in hosting dovrà soddisfare quanto indicato: *“A decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace”*.

A questo proposito ATS richiede che il servizio SaaS erogato dall'Aggiudicatario venga "qualificato" da AgID e pubblicato nel proprio Cloud Marketplace. Tale attività potrà essere svolta anche successivamente all'aggiudicazione della Gara.

Come indicato al link seguente:

https://cloud-italia.readthedocs.io/projects/cloud-italia-circolari/it/latest/circolari/SaaS/allegato_a_qualificazione_SaaS_v6.html

"Requisiti per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA", la procedura di qualificazione AgID prevede che l'Aggiudicatario dichiari esplicitamente la rispondenza del servizio erogato a tutti i requisiti indicati nella circolare sulla qualificazione dei servizi SaaS. La compilazione della auto-dichiarazione (self-assessment) dovrà essere effettuata sul portale dedicato di AgID.

Alternativamente è richiesto che l'Aggiudicatario sia in possesso della certificazione secondo lo standard ISO/IEC 27001 estesa con i controlli degli standard ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. Tale certificazione dovrà essere stata rilasciata da organismi nazionali di accreditamento riconosciuti dalla Unione Europea. Ciò è volto ad assicurare che l'Aggiudicatario abbia adottato misure tecniche ed organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita di integrità (anche accidentale) dei dati, di accesso non autorizzato, di trasmissione non sicura, di illecita diffusione, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'Aggiudicatario dovrà, in sintesi, mettere a disposizione di ATS una soluzione tecnologica ed operativa che garantisca il rispetto dei previsti obiettivi di sicurezza, dal punto di vista della confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati trattati.

L'Aggiudicatario dovrà dare evidenza ad ATS di eventuali altri soggetti o subfornitori che concorrano all'erogazione del servizio di cloud hosting ed al trattamento dei dati. In particolare, il gestore dei servizi cloud (CSP, Cloud Service Provider) scelto dall'Aggiudicatario dovrà essere "qualificato" secondo quanto previsto da AgID. Il CSP dovrà garantire la tutela dei dati personali trattati e la loro conservazione su data center collocati nel territorio UE e preferibilmente in quello italiano.

Considerando la natura critica dei dati in ambito al presente servizio, trattandosi di dati che permettono di ricondurre ad una condizione di handicap fisico dell'utente finale, il CSP scelto dall'Aggiudicatario dovrà essere aderente ai requisiti espressi dal Regolamento per i servizi cloud, pubblicato da AgID a dicembre 2021 con determinazione 628/2021, che definisce i requisiti minimi per le infrastrutture digitali, le caratteristiche e le modalità di qualificazione e migrazione dei servizi cloud in relazione alla classificazione dei dati trattati.

I criteri per la qualificazione dei servizi cloud delle PA previsti da AgID devono essere integrati da quelli ulteriori previsti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nell'Allegato 1 della determina 307 del 18/01/2022, con particolare riferimento all'allegato C "Requisiti per la qualificazione dei servizi Cloud per la Pubblica Amministrazione".

È compito di ATS verificare l'effettivo rispetto delle dichiarazioni prodotte in sede di qualificazione dall'Aggiudicatario, che ne risponde penalmente. In caso di servizi non conformi a quanto auto-dichiarato dall'Aggiudicatario, ATS è tenuta a segnalare la circostanza ad AgID che, in caso di esito confermativo dell'apposita verifica, procederà alla revoca della qualificazione.

Al fine di permettere ad ATS di valutare l'efficacia del servizio SaaS erogato, l'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile ad ATS strumenti idonei di monitoraggio e di audit, al fine di poter effettuare verifiche di conformità alla normativa in materia di privacy, sicurezza e accessibilità.

1.2 Accessibilità e usabilità

Le funzionalità messe a disposizione dal servizio dovranno essere raggiungibili dagli utenti utilizzatori attraverso l'accesso alla rete Internet, col solo utilizzo di un browser, senza limitazioni di accessi concorrenti. Si sottolinea, quindi, che la fruizione delle informazioni tramite Internet non dovrà richiedere l'installazione sui PC di componenti aggiuntivi oltre ad un web browser.

Lato client, il sistema deve essere conforme alle normative nazionali in tema di accessibilità dei sistemi informatici.

Il sistema informativo dovrà rispettare in particolare i requisiti tecnici di accessibilità riportati nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche.

Una particolare attenzione dovrà essere prestata ai temi di accessibilità, secondo quanto previsto dalle più recenti linee guida AgID in tema di design di siti web.

La progettazione del portale deve garantire la conformità massima ai requisiti del W3C (priorità 3, AAA) ed il rispetto delle linee guida W3C.

Non deve essere richiesta l'installazione o l'utilizzo di componenti aggiuntivi (come ad esempio: plugin, componenti ActiveX, java applet, DLL, ...) né si devono rendere necessarie configurazioni particolari sulle impostazioni dei browser o dei sistemi operativi dei client.

L'applicazione deve poter essere utilizzata anche in mobilità, attraverso tablet e smartphone dalle piattaforme più comuni (ad esempio, iOS, Android, ...).

Le interfacce grafiche esposte dal servizio dovranno essere "responsive", quindi in grado di adeguarsi alle esigenze ed alle impostazioni di visualizzazione dei dispositivi utilizzati (ad esempio: computer, tablet, smartphone iOS o Android, ...), ovvero riducendo al minimo la necessità per l'utente di scorrere o ridimensionare le pagine adattando la dimensione delle immagini ed in generale di tutti i contenuti a larghezza fissa alla risoluzione e alle dimensioni dello schermo visualizzante.

Dal punto di vista della fruibilità il servizio dovrà agevolare ogni categoria di utenza prevista durante le relative fasi operative. L'interfaccia grafica dovrà essere implementata in italiano.

1.3 Sicurezza e riservatezza dei dati

L'Aggiudicatario del servizio in quanto Titolare del trattamento dei dati dovrà garantire prestazioni conformi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) e all'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 stesso (D.Lgs. n. 101/2018).

Articolo 2 Monitoraggio degli interventi

L'aggiudicatario del servizio effettuerà il monitoraggio della realizzazione delle attività inviando, ad ATS, un report mensile contenente i seguenti dati relativi al servizio erogato:

- Sessioni erogate
- Modalità di richiesta (prenotazione / chiamata diretta)
- Modalità di erogazione dell'intervento (App/Sito Web)
- Richiedenti (cittadini / strutture)
- Struttura (tipologia e ubicazione)
- Orario di attivazione
- Durata della sessione

Articolo 3 Equipe Professionale Impiegata

L'equipe professionale sarà composta da operatori con comprovata e documentata formazione e con specifica qualifica di interprete LIS o esperienza nell'ambito oggetto della presente gara.

Gli interpreti italiano – LIS che erogano il servizio di video-interpretariato devono possedere una formazione in Lingua dei Segni Italiana almeno biennale e un titolo di interprete italiano – LIS conseguito dopo almeno un anno di formazione specifica di interprete ovvero esperienza almeno triennale nei servizi di interpretariato in LIS.

Nell'offerta tecnica, dovrà essere dettagliato l'elenco degli interpreti LIS ed allegato il relativo Curriculum Vitae in formato europeo di ciascun operatore in cui sia evidenziata la formazione professionale (comprensiva di durata), le esperienze maturate nell'interpretariato in LIS e la tipologia di servizio in cui sono state maturate le esperienze (con definizione delle date precise di inizio e di fine dei periodi di lavoro). I curricula dovranno essere comprensivi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e di quanto previsto in materia di trattamento e protezione dei dati personali oltre che datati e firmati e dei relativi attestati di formazione acquisiti.

Articolo 4 Durata ed importo dell'appalto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel contratto, ovvero fino all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in caso di attivazione di convenzione regionale ARIA o Consip.

L'importo complessivo posto a base d'asta per 12 mesi è pari a **€ 57.377,00 (IVA esclusa)**, così suddivisi:

- € 5.897,00 (più IVA 22%) quota per costi fissi;
- € 28.200,00 (più IVA 22%) per interventi su prenotazione per almeno 1.200 interventi di durata di 30 minuti cad.;
- € 23.280,00 (più IVA 22%) per interventi a chiamata diretta per almeno 480 interventi di durata di 30 minuti cad.;

L'operatore economico dovrà dichiarare il numero degli interventi che assicurerà alla Stazione Appaltante, in termini di slot (su prenotazione con appuntamento e su chiamata diretta senza

6/23

necessità di prenotazione) della durata di 30 minuti, che non siano inferiori a n. 480 interventi su chiamata diretta e n. 1200 su prenotazione.

All'aggiudicatario verrà riconosciuta mensilmente

- una quota percentuale per costi fissi sull'importo complessivo-(€ 5.897,00 più IVA 22%) messo a disposizione;
- l'importo corrispondente al numero degli interventi effettivamente erogati nel mese.

Come riportato al § 3.1 del Disciplinare, l'importo massimo generale stimato dell'appalto derivante dall'aggiudicazione della procedura in argomento, comprensivo dell'opzione della proroga di 6 mesi, di cui all'art. 106, comma 11 del Codice, e delle opzioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 102.131,06 IVA esclusa, così calcolati:

- € 57.377,00 IVA esclusa: importo a base d'asta per 12 mesi;
- € 11.475,40 IVA esclusa, quale valore riferito all'opzione di aumento dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016;
- € 4.590,16 IVA esclusa, quale valore riferito all'opzione di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- € 28.688,50 IVA esclusa, quale valore riferito all'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in €. 45.901,60, pari al 80% della base d'asta.

4.1 Opzioni

Opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016

ATS si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del contratto, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'operatore economico in sede di offerta. L'importo stimato per tale modifica è pari a **€ 11.475,40** (IVA esclusa).

Revisione dei prezzi ex art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016

Nel periodo di vigenza del contratto, a partire dal secondo semestre, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 30 del presente CSA.

L'importo stimato per tale modifica è pari a **€ 4.590,16** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

Qualora, allo scadere del termine previsto dal contratto, l'Amministrazione Appaltante non avesse concluso una nuova procedura di gara, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il contratto in essere e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione della fornitura, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo, per un periodo presunto di mesi sei. Qualora ATS volesse avvalersi di detta facoltà, è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Appaltatore. L'importo stimato per tale opzione è pari a **€ 28.688,50** IVA esclusa (IVA esclusa).

Articolo 5 Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione medesima.

Articolo 6 Ordinativi e Invariabilità dei prezzi

La fatturazione avverrà su base mensile.

Il prezzo offerto sarà comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale (esclusa IVA) ed ogni altra spesa accessoria.

Il prezzo determinato all'atto di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, salvo revisione dei prezzi ex art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, o variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 7 Obblighi dell'Appaltatore

Il concorrente deve essere in possesso delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- a comunicare, successivamente all'aggiudicazione del presente appalto, alla Stazione Appaltante, il nominativo di un referente/responsabile delle attività di cui al presente Capitolato;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:

- o dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- o libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Ditta aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà adottare idonee misure per non creare danni a persone o cose durante l'esecuzione del servizio.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 9 Rapporti con la Stazione Appaltante

L'aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore dell'Amministrazione per la gestione delle prestazioni contrattuali, cui l'ATS stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l'Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell'ATS anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.

Articolo 10 Direttore dell'Esecuzione del Contratto e referente dell'aggiudicatario

L'Amministrazione nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara prodotta dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall'aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d'Appalto.

Le attività di controllo e monitoraggio realizzata dal DEC, saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall'aggiudicatario in termini:

- di qualità del servizio reso, ovvero in termini di conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel contratto e/o nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del servizio;
- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 11 Accertamento tecnico-qualitativo

L'Agenzia, attraverso il proprio DEC, avrà la facoltà di contestare le prestazioni rese dall'aggiudicatario e/o la non corrispondenza del servizio alle caratteristiche richieste.

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

12.1 Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente CSA, saranno oggetto di fatturazione da parte del soggetto aggiudicatario.

Con cadenza mensile l'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica**, debitamente corredata dai giustificativi degli interventi effettuati.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ATS della Città Metropolitana di Milano

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atmetmi
Codice Univoco ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il **codice identificativo di gara (CIG)**.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara comunicato dall'ATS Città Metropolitana di Milano;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- data e numero del DDT per i beni;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

12.2 Pagamenti

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto a 60 (sessanta) giorni dalla data di attestazione di regolarità del servizio, mediante ordinativi di pagamento.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il n. CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Si informa che per provvedere al pagamento l'Amministrazione procederà all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il DURC dell'affidatario evidenzia irregolarità, l'Agenzia sarà tenuta all'applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Articolo 13 Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.

Con Decreto del MEF del 27 dicembre 2019, è stata fissata nella data del 01.02.2020 la decorrenza dell'obbligatorietà, per le aziende pubbliche del SSN, dell'ordinativo elettronico per la fornitura di beni sanitari e non sanitari ed è stato stabilito il termine del 01.01.2021 per gli ordini elettronici relativi agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara/Nodo-di-Smistamento-degli-Ordini-NSO>.

Articolo 14 Deposito cauzionale definitivo

L'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, su richiesta della Amministrazione. La garanzia definitiva deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente previste.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicatario è obbligato a costituire, a favore di ATS, una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della suddetta cauzione verrà comunicato da ATS all'aggiudicatario, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione della presente procedura.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione di cui all'art.**

1957 c. 2 del codice civile, nonché l'**operatività della garanzia medesima entro 15 gg.**, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Appaltante.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà di ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ATS.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- **quietanza** del versamento, oppure **fideiussione bancaria**, oppure **polizza assicurativa**, oppure **polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- **ricevuta** di versamento in contanti a favore di ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti modalità:

La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l'unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porta alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: <https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl>. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;

La cauzione deve riportare la seguente causale:

“Cauzione definitiva per il servizio di video-interpretariato professionale in LIS per i cittadini che si avvalgono di servizi presenti in Regione Lombardia”.

In caso di proroga contrattuale verrà richiesta all'aggiudicatario l'estensione della cauzione per l'intero periodo di prosecuzione.

Articolo 15 – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento delle attività oggetto del presente CSA.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli

obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

ATS, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 16 Responsabilità

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti di ATS dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente CSA.

E' altresì responsabile nei confronti di ATS e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'aggiudicatario dovrà avere in corso polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale unico non inferiore a **€ 1.500.000,00**.

Tale polizza dovrà rendere l'Amministrazione indenne dagli eventuali danni cagionati a terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto e in particolare dovrà garantire anche:

1. le responsabilità addebitate ai sensi di legge al fornitore;
2. RC personale dei dipendenti del fornitore per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e/o a prestatori di lavoro;

Ai sensi del presente articolo sono da considerarsi soggetti terzi sia l'Amministrazione, i dipendenti ed i collaboratori della stessa, sia gli assistiti della stessa.

Una copia di tale polizza dovrà essere inviata alla Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Tale copia dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Articolo 17 Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 18 Inadempienze e penalità

Per la caratteristica di pubblico servizio, l'attività oggetto del presente Capitolato non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste rappresenta inadempimento contrattuale e consente alla Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria.

Qualora l'Appaltatore non dovesse effettuare le prestazioni contrattualmente previste dalla data di decorrenza del contratto, sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni giorno di ritardo, con possibilità di risolvere il contratto dopo il quinto giorno.

L'Appaltatore che non effettui le prestazioni previste contrattualmente e richieste (prenotate) dall'utente secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato, è soggetto alla seguente penale: € 250,00 per ogni contestazione pervenuta.

L'ATS Città metropolitana di Milano, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ponendo a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

L'Amministrazione organizza la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza e di conseguenza l'aggiudicatario, agendo per conto di una Pubblica Amministrazione, nel caso di inadempimenti come sopra specificati, lede l'immagine di una c.d. "buona amministrazione", incidendo sulla fiducia della cittadinanza e degli amministratori e sulla capacità di giungere ai fini istituzionalmente previsti. L'ATS si riserva, quindi, di richiedere il risarcimento di eventuali danni d'immagine conseguiti in conseguenza di tali inadempimenti.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestate formalmente via pec all'aggiudicatario che potrà comunicare a ATS le proprie controdeduzioni in merito nel termine massimo di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio di ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilito.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati più di tre volte, l'Amministrazione ha la facoltà, con preavviso da inviare all'aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

Articolo 19 Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[art. 80](#) del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Capitolato e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso, ATS si riserva la facoltà di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- si siano verificate violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 adottato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito aziendale;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospeso o interrotto il servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dalla/dalle Amministrazione/i);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.

Articolo 20 Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'aggiudicatario:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture della ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente CSA richiesto da parte dell'ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con

l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 21 Clausola T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nel contratto sottoscritto dall'aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 22 Codice di Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici e divieto di pantouflage.

ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.). Il suddetto Codice è reperibile sul sito internet istituzionale di ATS.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato da ATS e pubblicato sul proprio sito.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Pertanto, in sede di presentazione della documentazione di partecipazione (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 23 Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di un'Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Obiettivo dell'Amministrazione è di tutelare la regolarità dell'azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell'Agenzia medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall'accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 24 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente CSA.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 25 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Articolo 27 Diritti di privativa industriale

L'aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Amministrazione da qualsiasi molestia.

Articolo 28 Stipulazione del contratto

Il contratto sarà sottoscritto con l'ATS della Città Metropolitana di Milano digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In caso di partecipazione alla procedura di gara di un unico operatore economico il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non verrà applicato.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario. In tal caso la stessa procederà, alternativamente, all'esperimento di una nuova

procedura concorsuale o all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico classificatasi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso l'operatore dichiarato decaduto.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 32 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

È a carico dell'aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

L'imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di € 16,00 per ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972).

A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l'Agenzia:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectU>
[r](#).

In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l'oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta.

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate da ATS.

L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell'Amministrazione.

Articolo 29 Avvertenze generali e disposizioni finali

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle norme del codice civile.

L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

Articolo 30 Clausola di Revisione Prezzi

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto art. 29.

E' stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell'importo complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità:

- entro il limite percentuale massimo del **8%** rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenga mancante documentazione per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al **5%** rispetto al prezzo contrattuale, e comunque non verranno compensate oltre all'8% delle quantità contrattuali;

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano.

L'istruttoria può tener conto di indici ISTAT (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con caratteristiche di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile.

Articolo 31 Foro competente

Per le controversie connesse alla procedura di gara e connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali, le parti convengono che sia competente esclusivamente il Foro di Milano.